N. ____/__ REG.PROV.PRES. N. 06387/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6387 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Teresina Collufio, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (Miur), Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (Miur)- Regione della Calabria, Commissione Esaminatrice dei Candidati, Sottocommissione n. 28 Puglia non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Simone Barison non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR) n. 395 del 27 marzo 2019 – pubblicato sul sito del Miur nella stessa data – di approvazione della graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale del concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4[^] serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90, nella parte in cui non indica il nominativo della ricorrente;

- del verbale n. 16 del 14 marzo 2019 relativo alla correzione della prova della ricorrente e dei relativi giudizi (codice 7144);
- del verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 relativo alla definizione dei criteri per la prova scritta con relativi allegati e dei quadri di riferimento;
- del verbale del 26 marzo 2019 relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR) n. 395 del 27 marzo 2019 – pubblicato sul sito del Miur nella stessa data – di approvazione della graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale del concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4[^] serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90, nella parte in cui non indica il nominativo della ricorrente;

- del verbale n. 16 del 14 marzo 2019 relativo alla correzione della prova della ricorrente e dei relativi giudizi (codice 7144);
- del verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 relativo alla definizione dei criteri per la prova scritta con relativi allegati e dei quadri di riferimento;

- del verbale del 26 marzo 2019 relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COLLUFIO TERESINA il 21\10\2019:

Annullamento:

- del decreto dipartimentale del M.I.U.R. n. 1205 del 1.8.2019 e della allegata graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 23.11.2017 n. 1259;
- del decreto dipartimentale del M.I.U.R. n. 1229 del 7.8.2019 di rettifica e della allegata graduatoria nonché dell'assegnazione dei vincitori ai ruoli regionali (nota Miur 8.8.2019 prot. U0036621 e relative tabelle).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami depositata da parte ricorrente;

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati inseriti nella contestata graduatoria;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nella impugnata graduatoria,

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:
- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto del ricorso per motivi

aggiunti;

- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7. il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza il testo integrale dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:
- c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della

data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 23 ottobre 2019.

Il Presidente Giuseppe Sapone

